

CIRCOLARE 05/2025

05/02/2025



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

NOVITA' IN MATERIA DI DETRAZIONI SULL'IRPEF

A CURA DI

LUIGI MELLONI
MARCO DE NARDO

Con la presente circolare si procede ad analizzare le novità introdotte dalla legge di bilancio per il 2025¹ in tema di “detrazioni”.

La norma in esame prevede un taglio generalizzato alle “detrazioni” per tutti i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 75.000 €.

In particolare viene introdotto un nuovo articolo nel Testo Unico delle Imposte sui redditi (TUIR)² che impone un limite massimo alle spese che possono essere oggetto di detrazione. Tale limite varia a seconda del reddito e della composizione del nucleo familiare del contribuente, come da tabella sottostante:

fascia di reddito / composizione del nucleo familiare	Reddito inferiore a 75K	reddito compreso tra 75K e 100K	reddito superiore a 100K
non sono presenti figli "a carico"	nessun limite	7.000	4.000
è presente 1 (uno) figlio "a carico"	nessun limite	9.800	5.600
sono presenti 2 (due) figli "a carico"	nessun limite	11.900	6.800
sono presenti più di 2 (due) figli "a carico"	nessun limite	14.000	8.000

Non sono soggette alle limitazioni di cui sopra soltanto

- (i) **le spese sanitarie**³,
- (ii) gli investimenti **nelle START UP Innovative**⁴ e **PMI innovative**⁵,
- (iii) le seguenti ulteriori spese (sostanzialmente collegate ad anni precedenti):
 - detrazioni ripartite su più anni riferite a **spese sostenute entro il 31/12/2024** (spese edilizie, risparmio energetico, superbonus, ecc⁶)
 - detrazioni per interessi passivi pagati sui mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale, nonché per mutui o prestiti agrari⁷ su **contratti stipulati entro il 31/12/2024;**

¹ Legge 207/2025.

² Art. 16-ter DPR 917/86 con oggetto “*Riordino delle detrazioni*”.

³ Art. 15, comma 1, lettera c) DPR 917/1986.

⁴ Ai sensi degli artt. 29 e 29-bis del D.L. 179/2012

⁵ Ai sensi dell’art. 4, commi 9 e 9-ter, D.L. 3/2015

⁶ Oltre alle più ricorrenti spese di cui all’art. 16-bis DPR 917/1986, art.14 del D.L. 63/2013 (c.d. “ecobonus”) e art. 119 D.L. 34/2020 (c.d. “superbonus”), si menzionano anche gli interventi di riduzione del rischio sismico (art.16 comma 1-bis e ss del D.L. 63/2013), quelli di eliminazione delle barriere architettoniche (art. 119-ter D.L. 34/2020) e il c.d. “bonus mobili” (art. 16 comma 2 D.L. 63/2013)

⁷ Art. 15, comma 1 lett. a) e b) e comma 1-ter

- detrazioni per premi di assicurazione aventi per oggetto il rischio morte, invalidità permanente o rischio di non autosufficienza, nonché quelli aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi su immobili ad uso abitativo⁸ riferiti a **polizze stipulate entro il 31/12/2024**.

Cosa comporta la modifica? Quali gli effetti pratici per il 2025?

Per prima cosa la norma riguarda le “detrazioni”⁹ e non le “deduzioni”, restano pertanto integralmente deducibili dal reddito i costi che possono essere portati a diretta riduzione del reddito imponibile¹⁰, quali a titolo esemplificativo:

- i versamenti dei contributi previdenziali obbligatori o facoltativi, compresi i contributi versati per i collaboratori domestici;
- la rendita catastale dell’abitazione principale;
- le donazioni a ONLUS (per le quali è prevista la deduzione dal reddito imponibile).

Non vengono inoltre penalizzate le detrazioni riferite ad interventi di ristrutturazione effettuati anteriormente al 31.12.2024 ma, proprio questo tipo di agevolazione sembra particolarmente penalizzato con riferimento alle spese sostenute a partire dal 2025.

Si faccia ad esempio il caso di un contribuente con reddito superiore a 100.000 euro, con un figlio a carico (per il quale il limite di spesa detraibile è pari a 5.600) che nel corso del 2025 sostiene i seguenti costi:

- 96.000 euro per la ristrutturazione della propria abitazione principale (con detrazione del 50% in 10 anni) e
- altre spese detraibili per un totale complessivo di euro 5.023 (ad esempio 530 premi assicurativi + 550 spese veterinarie + 210 spese sportive ragazzi + 2.633 spese locazione universitari fuori sede + 1.000 spese corsi universitari figlio a carico).

Il totale delle spese detraibili risulterebbe pari per il 2025 a **14.523 euro** = 9.600 (prima rata ristrutturazioni 2025) + 4.923 altre detrazioni.

L’importo delle spese detraibili sostenute è tuttavia superiore al limite introdotto dalla Legge finanziaria per il 2025 e pertanto il contribuente dovrà ridurre l’importo delle spese effettivamente detraibili per il periodo in esame a **5.600 euro**.

⁸ Art. 15, comma 1, lett. f) ed f-bis) DPR 917/1986


⁹ Per “detrazione” si intende una riduzione dell’imposta, ad esempio: se la spesa di 100 euro consente una detrazione pari al 19% questo significa che dalle imposte sul reddito dovute sarà possibile togliere 19 euro. Per “deduzione” si intende una somma che riduce l’imponibile su cui conteggiare le imposte, ad esempio una spesa di 100 euro deducibile comporta che il calcolo delle imposte venga effettuato su una base più bassa (nel caso in esame ridotta di 100 euro).

¹⁰ Di cui all’articolo 10 del TUIR o disposti da altre norme fiscali

Le nuove detrazioni edilizie / Eco-bonus / Sisma-Bonus

Nella nostra precedente circolare di studio n. 13 del 03/10/2024 avevamo segnalato che, in assenza di disposizioni specifiche in merito, le detrazioni edilizie¹¹ sarebbero scese dal 50% al 36% ed anche il limite di spesa si sarebbe ridotto da € 96.000 a € 48.000.

La Legge di Bilancio per il 2025 è fortunatamente intervenuta per prorogare le predette detrazioni come da tabella che segue:

Periodo / tipologia di detrazione	Anno 2024		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
Interventi di ristrutturazione edilizia (art. 16-bis Tuir)	detrazione 50% nel limite di 96.000 euro		detrazione 36% nel limite di 96.000	detrazione 30% nel limite di 96.000	detrazione 30% nel limite di 96.000
Interventi di ristrutturazione su abitazione principale (art. 16-bis Tuir)			detrazione 50% nel limite di 96.000	detrazione 36% nel limite di 96.000	detrazione 36% nel limite di 96.000

Le stesse aliquote e plafond di spesa si applicheranno, a partire dal 2025, anche al c.d. "eco-bonus" e "sisma-bonus".

Periodo / tipologia di detrazione	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
Efficienza energetica (art. 14 D.L. 63/2013)	detrazione 36% entro i limiti previsti per le diverse tipologie di intervento	detrazione 30% entro i limiti previsti per le diverse tipologie di intervento	detrazione 30% entro i limiti previsti per le diverse tipologie di intervento
Efficienza energetica abitazione principale (art. 14 D.L. 63/2013)	detrazione 50% entro i limiti previsti per le diverse tipologie di intervento	detrazione 36% entro i limiti previsti per le diverse tipologie di intervento	detrazione 36% entro i limiti previsti per le diverse tipologie di intervento
Sisma-bonus (art. 16 D.L. 63/2013)	detrazione 36% nel limite di 96.000	detrazione 30% nel limite di 96.000	detrazione 30% nel limite di 96.000
Sisma-bonus abitazione principale (art. 16 D.L. 63/2013)	detrazione 50% nel limite di 96.000	detrazione 36% nel limite di 96.000	detrazione 36% nel limite di 96.000

Si segnala infine la mancata proroga del "bonus verde", le cui spese non saranno più detraibili a partire dal 2025¹².

¹¹ Di cui all'articolo 16-bis del TUIR

¹² Art. 1, commi 12-15, L. 205/2017

Modifica alla detrazione per figli a carico

Chiude il quadro delle novità sulle detrazioni IRPEF un ulteriore limite per la detrazione per figli a carico. La Legge di bilancio prevede infatti che le detrazioni per figli a carico non spettino più per i **figli con età maggiore a 30 anni**. Restano salve, senza limitazioni di età le detrazioni per figli a carico con disabilità¹³.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

¹³ Art. 12, comma 1, del DPR 917/1986

CONTATTI

LUIGI MELLONI

LUIGI.MELLONI@RLVT.IT

MARCO DE NARDO

MARCO.DENARDO@RLVT.IT



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

RLVT - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

VIA AVOGADRO, 12/A - 10121 TORINO - ITALIA T. +39 011 55 67 222 - INFO@RLVT.IT